

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione di nominare il ricorrente dipendente nel periodo di prova, con effetto dal 1° aprile 2006, nella parte in cui detta decisione stabilisce il suo grado e scatto in A*6/2 e non mantiene i punti accumulati in qualità di agente temporaneo «Ricerca»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 16 gennaio 2004 il ricorrente è entrato in servizio alla Commissione in quanto agente temporaneo «Ricerca» di grado A7. Vincitore del concorso generale COM/A/3/02 pubblicato il 25 luglio 2002 e diretto a costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A7/A6, è stato nominato dipendente nel periodo di prova di grado A*6.

In considerazione dell'impegno preso dalla Commissione di estendere gli effetti di un'eventuale sentenza di annullamento nelle cause pendenti che vertono sull'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, il ricorrente si limita a dedurre la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione rispetto ai suoi ex-colleghi, pure agenti temporanei «Ricerca», vincitori di concorsi interni, che, al momento della loro nomina in ruolo, hanno conservato il loro inquadramento e il loro accumulo di punti.

Il ricorrente afferma inoltre che, per quanto necessario, l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello statuto sarebbe illegittimo, in quanto violerebbe il principio menzionato nonché il principio di proporzionalità.

Ricorso presentato l'11 dicembre 2006 — Hartwig/Commissione e Parlamento**(Causa F-141/06)**

(2007/C 20/61)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Marc Hartwig (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. T. Bontinck)

Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni individuali della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo rispettivamente

12 aprile 2006 e 27 marzo 2006, relative ad un passaggio di statuto di agente temporaneo allo statuto di dipendente;

- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente dopo aver lavorato qualche anno presso la Commissione in qualità agente temporaneo inquadrato al grado B*7, ha superato il concorso esterno PE/34/B del Parlamento europeo (grado B5/B4). In seguito, è stato nominato dipendente nel periodo di prova con grado B*3 da quest'ultima istituzione, che l'ha immediatamente trasferito alla Commissione dove è stato inquadrato con lo stesso grado.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 62 dello statuto nonché degli artt. 5 e 2 dell'allegato XIII dello statuto.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione del principio di legittimo affidamento e del principio di conservazione dei diritti quesiti.

Ricorso presentato il 28 dicembre 2006 — Bligny/Commissione**(Causa F-142/06)**

(2007/C 20/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Francesco Bligny (Tassin-la-Demi-Lune, Francia) (rappresentante: avv. P. Lebel-Nourissat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/06/05 7 dicembre 2006, che rigetta l'ammissione del ricorrente al concorso e dunque la correzione della sua prova scritta;
- giudicare irregolare l'atto di candidatura pubblicato per i candidati del concorso il 15 maggio 2006 sul sito EPSO;
- condannare la parte convenuta a pagare al ricorrente una somma di EUR 5 000 di risarcimento danni;
- condannare la convenuta alle spese.